

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IRENE TRICOMI

- Presidente -

Dott. ROBERTO BELLE'

- Consigliere-

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Consigliere-

Dott. DARIO CAVALLARI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14911-2021 proposto da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato
[REDACTED];

- ricorrente -

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2464/2020 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 30/11/2020 R.G.N. 2408/2017;

Oggetto

Restituzione ai
ruoli
metropolitani ex
art. 120 c.c.n.l.
scuola del 2007
- Libertà di
insegnamento.

R.G.N.14911/2021

Cron.

Rep.

Ud 16/10/2025

CC

2025

4280



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/10/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA
SARRACINO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della medesima città, rigettava la domanda proposta dall'insegnante in epigrafe indicata volta - previo accertamento della nullità/invalidità/illegittimità e conseguente disapplicazione del decreto del 4.9.2014 con il quale il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) la restituiva, ai sensi dell'art. 120 del c.c.n.l. scuola del 2007, nei ruoli metropolitani - ad ottenere: a) il reinserimento nelle graduatorie del personale destinato all'estero e la reintegra nelle proprie mansioni e nel proprio posto di lavoro e/o in altra sede estera con mansioni equivalenti; b) la condanna del MAECI, a seguito dell'accertamento della vessatorietà delle condotte, al risarcimento del danno subito alla salute ed alla dignità professionale.
2. Propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, l'insegnante, che deposita altresì memoria di discussione.
3. Resiste con controricorso il MAECI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
- È denunziato che la motivazione della pronunzia è solo apparente/insufficiente, per aver il giudice omissso di indicare gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento, oltre



che per non aver esaminato le doglianze, sollevate in appello, in relazione all'esame di alcuni documenti dai quali si desumerebbe la fondatezza delle domande.

Viene lamentato l'acritico rinvio alla Relazione ispettiva della dott.ssa [REDACTED], che – si assume – avrebbe recepito le valutazioni contraddittorie svolte dalla Preside del liceo ove insegnava la ricorrente, senza valorizzare la difficile situazione di contesto in cui l'insegnante si è trovata ad operare.

1.1. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, *breviter* ricordato che la motivazione può essere censurata solo sotto il profilo dell'assenza di motivazione, ovvero di una motivazione che non rispetti i contenuti del cd. minimo costituzionale.

Il vizio di omessa motivazione della sentenza, infatti, può essere denunziato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., solo quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 9113/2012, rv. 62294501; Cass. n. 9105/2017, rv. 64379301; Cass. n. 13248/2020, rv. 65808801).

Il percorso motivazionale della sentenza di appello, invece, ha compiutamente argomentato le ragioni per le quali, sulla base dei documenti in atti, occorreva disporre, ai sensi dell'art. 120 c.c.n.l. scuola del 2007, *ratione temporis* vigente, la restituzione della docente ai ruoli metropolitani.

La Corte territoriale, infatti, nel rispondere alle censure mosse in sede di gravame, chiarisce che la lettura della relazione redatta dall'ispettore ministeriale, corroborata altresì dall'esame



dei documenti ad essa allegati, confermano la necessità di disporre la restituzione dell'insegnante ai ruoli metropolitani a tutela sia dell'immagine dello Stato italiano e della sua capacità di selezionare il personale da mandare all'estero, oltre che della stessa dignità personale della docente, irrimediabilmente lesa dalla continuazione dello svolgimento della professione in un ambiente in cui era ormai screditata.

Sul punto giova fare rinvio alle pagg. da 6 a 10 della pronunzia in cui viene esaminato, oltre la relazione ispettiva, tutto il materiale probatorio versato in atti (fra i quali anche verbali di incontri con rappresentanze dei genitori e degli studenti, con il rappresentante della Commissione scolastica cantonale, con la dirigente scolastica della "██████████", con la Preside, relazioni di visite didattiche svolte in sede ispettiva, etc.). Detto esame, secondo la valutazione dei giudici di appello, ha fatto emergere l'incapacità didattica dell'insegnante e l'assenza di risultati dell'attività di insegnamento.

Ne consegue che, a differenza di quanto dedotto nel mezzo, la pronunzia è motivata, ben oltre la sufficienza del minimo costituzionale, essendo esposte compiutamente le ragioni per la quali sussistono i presupposti per l'applicazione del citato art. 120 c.c.n.l. del 2007 che, nel prevedere la restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di servizio, dispone che:

"La destinazione all'estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino situazioni di incompatibilità di permanenza all'estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell'attività di istituto, al provvedimento di



restituzione ai ruoli metropolitani non si può dar luogo, se non previo parere del MPI”.

Ebbene, nelle pagg. 6-10 della sentenza sono – come già indicato innanzi – compiutamente indicate le ragioni di incompatibilità per la permanenza in servizio, in ragione della chiara e riscontrata (sulla base dei documenti tutti innanzi ricordati) difficoltà ed incapacità dell’insegnante di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo, con conseguente insoddisfazione nei percorsi formativi segnalata dagli alunni, dai loro genitori e riscontrata in sede ispettiva.

Evidentemente non censurabile in questa sede la valutazione effettuata dal giudice di merito del materiale probatorio, ecco che, come anticipato, la prima censura è inammissibile in considerazione dell’ampia ed articolata motivazione di cui innanzi si è dato brevemente conto, tanto che può dirsi che ciò che la parte ricorrente in cassazione lamenta non è una motivazione apparente, ma semplicemente una motivazione che non piace.

Il mezzo è poi generico e difettoso di specificità ex art. 366 c.p.c., sotto il profilo dell’autosufficienza, nella parte in cui lamenta che la sentenza qui impugnata non avrebbe esaminato le doglianze, sollevate in appello, in relazione all’esame di alcuni documenti dai quali si desumerebbe la fondatezza delle domande, senza nemmeno indicare di quali motivi di appello e/o di quali censure sarebbe stato omesso l’esame, senza tacere che, nella parte in cui denuncia l’omesso esame di documenti, l’articolazione del motivo è senza dubbio inammissibile, stante la cd. doppia conforme (*cf.* anche *infra* il punto 2.2.1.)

2. La seconda censura denuncia, poi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 3 e 10 l. n. 241 del 1990, in



relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

2.1. La prima sottocensura in cui si articola il mezzo, denuncia, quindi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 3 e 10 l. n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la parte controricorrente in cassazione violato il principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost., che impone alla P.A. l'obbligo di attenersi all'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, sicché nemmeno i provvedimenti discrezionali sono sottratti all'osservanza di detti principi.

2.1.1. Il motivo è già *in parte qua* inammissibile perché non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata che ha sottolineato come nella materia in esame non si applicano i principi del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241 del 1999, essendo in rilievo un atto di gestione del rapporto di lavoro, in cui la P.A., quindi, esercita i suoi poteri privatistici, in conformità con i principi generali della buona fede e della correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., seppur nel prisma del buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.

Inoltre, dall'esame della motivazione della pronuncia ben emerge il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, essendo stata effettuata un'istruttoria, con ispezioni, ma anche con il coinvolgimento delle varie parti interessate (dirigenza scolastica, ispettori, rappresentanti dei genitori e degli studenti,



nel rispetto del contraddittorio, essendo stata sentita anche l'insegnante, invitata anche a relazionare sulle questioni – *cd* sentenza pagg. 5-10).

In disparte l'inammissibilità di ogni rivalutazione del materiale probatorio in questa sede, pure surrettiziamente sollecitato in alcuni passi del motivo (si veda ad es. il passaggio in grassetto a pag. 26 del ricorso in cui si continua a sostenere che il provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani dell'insegnante sarebbe stato effettuato sulla base delle mere impressioni personali dei soggetti coinvolti), il mezzo è conclusivamente inammissibile perché non si confronta con il *decisum*, in quanto continua a denunciare la mancata applicazione dei principi di cui alla l. n. 241 del 1990, qui non rilevanti, senza che, in disparte l'erronea evocazione del tessuto normativo, sia ravvisabile, sulla scorta di quanto accertato dal giudice di appello, alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono presidiare le scelte datoriali. Principi, che, sia detto *ad abundantiam*, appaiono anche rispettati, alla luce di quanto innanzi ricordato.

2.2. Sulla seconda sottoarticolazione della doglianza che denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., si può ricordare quanto segue.

2.2.1. E' inammissibile la censura che invoca il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. non considerando che quest'ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere denunciata, rispetto ad un appello promosso dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n.



83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito negli stessi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014). Ne consegue che il motivo di ricorso per cassazione per superare il vaglio di ammissibilità deve indicare anche le divergenze delle ricostruzioni fattuali contenute nella sentenza di primo grado ed appello, il che difetta nell'articolazione della censura qui all'attenzione.

2.3. Le ultime due deduzioni, ovvero la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre che la denunziata nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., possono essere esaminate congiuntamente involgendo nella sostanza le medesime questioni.

2.3.1. In disparte la promiscua evocazione dei canali di accesso al ricorso per cassazione, che già ridonda in inammissibilità, atteso che non è possibile scindere le singole ragioni di censura in relazione ai singoli canali di accesso, non può mancarsi di rimarcare che tutto il mezzo torna, nella sostanza a lamentare, inammissibilmente, la valutazione del materiale istruttorio compiuto dalla Corte territoriale (la relazione ispettiva che, corroborata dai documenti di cui innanzi si è detto, è stata dalla Corte di Appello ritenuta idonea all'adozione del provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani di cui al citato art. 120 c.c.n.l.).



2.4. Conclusivamente il motivo è inammissibile.

3. Con il terzo mezzo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33 Cost., 1 d.lgs. n. 297 del 1994, 108 e 120 c.c.n.l. scuola del 2007, nonché 2087 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

3.1. Quanto alla doglianza sviluppata ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., basti qui solo richiamare quanto già detto ai punti 2.1. e 2.2.

3.2. Le ulteriori censure sono volte invece a lamentare una supposta lesione della libertà di insegnamento (ex art. 33 Cost) e dell'autonomia didattica di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 297 del 1994. Al riconoscimento di dette libertà corrisponde il diritto soggettivo del singolo docente che, in piena autonomia e senza condizionamenti, proprio perché libero, deve poter decidere – entro i limiti fissati dalla legge – sia le modalità tecnico didattiche del proprio insegnamento, sia i valori formativi, laddove, nel caso di specie, l'autonomia didattica è stata inopinatamente messa in discussione, sulla base di impressioni personali e distorte.

3.3. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare, sebbene con riguardo ad un'ipotesi diversa di dispensa dal servizio per incapacità didattica, ex art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994, che l'accertamento dell'inidoneità, sopravvenuta, assoluta e permanente, del dipendente a svolgere la funzione docente, in conseguenza di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, con valutazione operata del dirigente, non è in contrasto con la libertà di insegnamento, la quale tutela



l'autonomia didattica, funzionale a garantire il diritto allo studio di ogni alunno, ma non la libertà "di non insegnare" (cfr. Cass. n. 17897/2023 rv. 66815301).

Orbene, i principi sanciti, sebbene in un diverso contesto, ben possono essere utilizzati anche nella presente fattispecie.

La libertà d'insegnamento sancita dalla Carta fondamentale e dall'art. 1 del d.lgs. n. 297 del 1994, oltre che dall'art. 26 del ccnl del 2007 *ratione temporis* vigente, va intesa quale autonomia didattica e libera espressione culturale del docente, funzionalizzata, tuttavia, a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena personalità degli alunni (così quasi testualmente l'innanzi citato art. 1).

Dunque, il docente, compiutamente formato ed aggiornato (cfr. art. 26 cit del ccnl), valorizzando la propria autonomia culturale e professionale, deve scegliere la miglior *performance* didattica allo scopo di ottenere i migliori risultati formativi possibili.

Nel caso di specie, invece, sulla scorta della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello qui non più rivedibile, alcuna autonomia didattica può essere invocata a tutela della condotta dell'insegnante, emergendo chiaramente dal percorso motivazionale della pronunzia, cui si fa rinvio, l'assenza di strutturata didattica, dandosi atto che le lezioni dell'insegnante non erano ben strutturate, né supportate da sussidi didattici, peraltro largamente messi a disposizione della scuola, erano connotate da uno scarso rigore pedagogico, con conseguente assenza di progressi degli alunni nell'apprendimento.

In sintesi, l'attività di insegnamento svolta dalla docente nel caso di specie non era improntata all'utilizzo di un metodo didattico, anziché un altro, (nel dettaglio l'assenza di metodo è evidenziata nelle pagg. da 7 a 9 della pronunzia) quanto invece



rimessa al caso, sicché alcuna libertà di insegnamento ed autonomia didattica può essere invocata.

Quanto alla reiterata denuncia (già oggetto di motivo di appello) della violazione dell'art. 120 cit. in carenza del parere del Miur per la restituzione ai ruoli metropolitani, basta a rimarcare l'infondatezza, al riguardo sufficiente richiamarsi a quanto già esposto nella sentenza di appello che ha accertato essere stato espresso detto parere con la relazione ispettiva da parte del dirigente tecnico incaricato che ha redatto apposita relazione (cfr. pag. 11 in fine).

Infondata, infine, anche la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 108 del c.c.n.l. cit. che prevede la mobilità tra le istituzioni scolastiche all'estero, stante la lettera della disposizione che – come pure sottolineato la pronunzia impugnata – prevede solo la possibilità di disporre detti trasferimenti, rimettendone, quindi, la facoltà all'amministrazione che non ha evidentemente inteso dar corso a detta possibilità nel caso di specie.

Si tratta – evidentemente – di una scelta discrezionale dell'amministrazione che non ha inteso far luogo alla mobilità scolastica all'estero, anche in considerazioni delle ragioni di restituzione dell'insegnante ai ruoli metropolitani.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 16.10.2025

Il Presidente

Irene Tricomi

